



CIRCOLO IPPICO DI LUGANO 1912

STATUTO

RAGIONE SOCIALE

Art. 1

Con la ragione sociale

Circolo Ippico di Lugano 1912

è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 ss CCS.

L'associazione ha sede presso il domicilio del presidente.

SCOPO

Art. 2

L'associazione si propone di:

- a) mantenere accesa fra i suoi membri la passione per l'equitazione;
- b) organizzare manifestazioni equestri;
- c) salvaguardare un ambiente adatto alla pratica degli sport equestri;
- d) collaborare con altre associazioni con scopi analoghi.

SOCI

Art. 3

L'associazione è composta da soci suddivisi in:

- a) soci attivi: coloro che praticano, che hanno praticato o che intendono praticare uno sport equestre;
- b) soci juniores: i soci attivi che non hanno ancora compiuto diciotto anni;
- c) soci contribuenti: persone fisiche o giuridiche che, pur non praticando attivamente uno sport equestre, intendono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.
- d) soci onorari: coloro che hanno acquisito meriti speciali verso l'associazione o uno sport equestre.

Art. 4

I soci attivi, juniores e contribuenti pagano un contributo annuo il cui importo è fissato dall'assemblea sociale ordinaria.

Art. 5

Si acquisisce lo statuto di socio:

- a) con una domanda di adesione inoltrata per iscritto e accettata dal comitato (soci attivi, juniores e contribuenti);
- b) per decisione dell'assemblea su proposta del comitato (soci onorari).

Art. 6

Si perde lo statuto di socio:

- a) con le dimissioni scritte, inoltrate al comitato entro la fine dell'anno sociale;
- b) con la radiazione che il comitato può decidere, in caso di mancato pagamento del contributo sociale annuo, a seguito di ripetuti richiami e di formale diffida con lettera raccomandata;
- c) con l'esclusione.

Art. 7

I soci che non adempiono i propri doveri verso l'associazione, che ne compromettono gli interessi o che si rendono indegni di appartenervi con le loro azioni, possono essere esclusi dall'associazione su decisione del comitato.

Il ricorso contro questa decisione si può inoltrare per iscritto all'assemblea, entro un mese dall'intimazione dell'espulsione.

ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea
- b) il comitato
- c) i revisori dei conti.

ASSEMBLEA

Art. 9

L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione, al quale compete quanto assegnato dallo statuto. Salvo prescrizione dello statuto, essa delibera, in votazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

Qualora essi non richiedano una votazione segreta o per appello nominale, la votazione avviene per alzata di mano.

Ogni socio ha diritto a un voto. In caso di parità, il presidente ha diritto a un voto doppio.

Art. 10

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno.

Art. 11

Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato, oppure su domanda scritta e firmata da almeno venti soci.

Art. 12

L'assemblea ordinaria è convocata, mediante avviso scritto indirizzato ai soci, almeno venti giorni prima della data in cui avrà luogo.

L'avviso di convocazione deve indicare l'elenco delle trattande previste dall'ordine del giorno. L'assemblea potrà deliberare solo su oggetti contemplati dall'ordine del giorno o presentati come previsto dall'art. 13.

Art. 13

Eventuali proposte di trattande, per l'ordine del giorno, devono essere inviate per iscritto al comitato, almeno dieci giorni prima dell'assemblea sociale. Il comitato ha l'obbligo di sottoporle all'assemblea, a complemento dell'ordine del giorno.

Art. 14

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 15

Sono di competenza dell'assemblea le decisioni inerenti a:

- a) la nomina di un eventuale presidente del giorno;
- b) l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente;
- c) l'approvazione della relazione del presidente;
- d) l'approvazione dei conti;
- e) la nomina del comitato e del presidente;
- f) la nomina dei revisori dei conti;
- g) la nomina dei soci onorari;
- h) l'approvazione del programma di attività;
- i) la determinazione dell'importo del contributo sociale annuo;
- l) la decisione sull'eventuale ricorso presentato dai soci esclusi;
- m) la modifica dello statuto;
- n) lo scioglimento dell'associazione;
- o) l'alienazione del patrimonio.

Art. 16

Una revisione dello statuto può avvenire, su proposta del comitato o su richiesta di almeno venti soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei soci.

COMITATO

Art. 17

Il comitato può essere composto da tre a sette soci, è nominato dall'assemblea e resta in carica due anni. Alla scadenza del mandato, tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 18

Il comitato è responsabile del buon andamento dell'associazione, in particolare della realizzazione del programma di attività.

Art. 19

Il comitato elegge nel proprio seno il vice-presidente, il segretario, il cassiere.

Il presidente dirige le sedute del comitato e le assemblee.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento.

Il segretario redige i verbali delle riunioni del comitato e delle assemblee, espleta la corrispondenza d'intesa con il presidente e, secondo sue istruzioni, aggiorna l'elenco dei soci e provvede alle convocazioni.

Il cassiere si occupa di tutti gli affari finanziari dell'associazione, prepara i conti annuali e li presenta all'assemblea.

Art. 20

Il comitato è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue delibere sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 21

Il comitato rappresenta l'associazione di fronte a terzi. Il presidente, o se il caso il vice-presidente, vincola l'associazione con firma collettiva a due unitamente al segretario o al cassiere.

REVISORI DEI CONTI

Art. 22

Due revisori dei conti sono eletti annualmente dall'assemblea, controllano l'esercizio finanziario dell'associazione e ne fanno rapporto scritto all'assemblea.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

Art. 23

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci;
- b) da contributi o sussidi versati da enti pubblici e privati;
- c) da introiti provenienti da attività dell'associazione;
- d) da donazioni.

Art. 24

Il patrimonio dell'associazione è costituito dagli attivi elencati nel bilancio, presentato dal cassiere alla fine di ogni esercizio sociale.

Art. 25

L'uso del patrimonio, per scopi che esulano dalla normale attività dell'associazione, può essere deciso solo dall'assemblea.

Art. 26

Gli impegni finanziari dell'associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. Ogni obbligo personale dei soci è esplicitamente escluso.

Art. 27

L'esercizio dell'associazione è annuale e si chiude il 31 dicembre. La prima volta il 31 dicembre 2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea convocata espressamente a tale scopo ed avente, quali uniche trattande all'ordine del giorno, lo scioglimento e la destinazione del patrimonio sociale.

A tale assemblea devono essere presenti almeno i due terzi dei soci.

La decisione di scioglimento è valida con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

Nel caso in cui il *quorum* dei due terzi non fosse raggiunto, viene convocata una nuova assemblea nei trenta giorni successivi, con lo stesso ordine del giorno. Le decisioni di questa seconda assemblea sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e a maggioranza relativa.

Art. 29

Per tutti i casi non previsti dal presente statuto sono applicabili i disposti degli art. 60 ss CSS.

Approvato dall'assemblea costituente del 15 febbraio 2016.

Il Presidente



Michele Moor

Il Segretario



Giacomo Ghezzi

Il Cassiere



Guido Bernasconi